

Bruxelles, 20 maggio 2026
(OR. en)

9496/26

Fascicolo interistituzionale:
2026/0111 (COD)

PECHE 185
CODEC 959

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	20 maggio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 198 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), del regolamento (UE) 2018/975 che definisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO), del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, del regolamento (UE) 2021/56 che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali, del regolamento (UE) 2022/2056 che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale, del regolamento (UE) 2022/2343 che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e del regolamento (UE) 2023/2053 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 198 final.



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 20.5.2026
COM(2026) 198 final

2026/0111 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), del regolamento (UE) 2018/975 che definisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO), del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, del regolamento (UE) 2021/56 che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali, del regolamento (UE) 2022/2056 che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale, del regolamento (UE) 2022/2343 che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e del regolamento (UE) 2023/2053 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Scopo della proposta è recepire nel diritto dell'Unione alcune misure adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) seguenti: la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (*International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas*, ICCAT), l'Organizzazione regionale di gestione della pesca del Pacifico meridionale (*South Pacific Fisheries Management Organisation*, SPRFMO), l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (*Northwest Atlantic Fisheries Organisation*, NAFO), la Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (*Inter-American Tropical Tuna Commission*, IATTC), la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (*Western and Central Pacific Fisheries Commission*, WCPFC) e la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (*Indian Ocean Tuna Commission*, IOTC).

L'ICCAT è l'ORGP responsabile della gestione delle risorse alieutiche costituite da tonnidi e specie affini nell'Atlantico e nel Mediterraneo. L'ICCAT ha l'autorità di adottare raccomandazioni vincolanti per le sue parti contraenti ai fini della conservazione e della gestione delle risorse alieutiche nel suo ambito di competenza. Tali raccomandazioni sono essenzialmente rivolte alle parti contraenti della convenzione, ma contengono anche obblighi per gli operatori (ad esempio per i comandanti dei pescherecci) che si applicano esclusivamente alla zona della convenzione ICCAT, la quale comprende l'alto mare e le zone economiche esclusive delle parti contraenti. A norma dell'articolo VIII.2 della convenzione ICCAT, le raccomandazioni dell'ICCAT prendono effetto per tutte le parti contraenti sei mesi dopo la data di notifica da parte della commissione ICCAT e devono essere recepite dalle parti contraenti. Le ultime raccomandazioni in materia di conservazione e di esecuzione dell'ICCAT sono state recepite nel diritto dell'Unione mediante i regolamenti (UE) 2017/2107⁽¹⁾, (UE) 2023/2053⁽²⁾ e (UE) 2023/2833⁽³⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio. La proposta è intesa a recepire le raccomandazioni adottate dall'ICCAT in occasione delle riunioni annuali del 2024 e del 2025.

La SPRFMO è l'ORGP responsabile della gestione delle risorse alieutiche nell'Oceano Pacifico meridionale e nei mari adiacenti, ad esclusione dei tonnidi e delle specie affini. L'UE è parte contraente della SPRFMO dal 2010. La convenzione SPRFMO prevede che le decisioni adottate dalla SPRFMO siano vincolanti per le parti contraenti, le entità di pesca partecipanti, le parti non contraenti cooperanti e gli stessi operatori. Il regolamento (UE) 2018/975⁽⁴⁾ ha recepito nel diritto dell'Unione le misure di gestione, conservazione e

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2107/oj>).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj>).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2023/2833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e abroga il regolamento (UE) n. 640/2010 (GU L, 2023/2833, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2833/oj>).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/975 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che definisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione

controllo adottate dalla SPRFMO tra il 2013 e il 2017. La proposta è intesa a recepire talune misure di gestione, conservazione e controllo adottate dalla SPRFMO nella riunione annuale del 2025.

La NAFO è l'ORGP responsabile della gestione delle risorse alieutiche nell'Atlantico nord-occidentale nel suo ambito di competenza. Le misure di conservazione e di gestione della NAFO si applicano unicamente alla sua zona di regolamentazione, in alto mare, definita come la zona situata oltre quella in cui gli Stati costieri esercitano la loro giurisdizione in materia di pesca. L'UE è parte contraente della NAFO dal 1979. La convenzione NAFO stabilisce che le misure di conservazione adottate dalla commissione NAFO sono vincolanti (articoli XIV, VI.8 e VI.9) e devono essere recepite dalle parti contraenti. Il regolamento (UE) 2019/833⁽⁵⁾ ha recepito nel diritto dell'Unione le misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla NAFO fino al 2018 ed è stato modificato nel 2021 e nel 2022 per recepire le misure adottate dalla NAFO nel 2019, 2020, 2021 e 2022. La proposta è intesa a recepire le modifiche adottate dalla NAFO nella riunione annuale del 2025.

La IATTC è l'ORGP responsabile della conservazione e della gestione delle attività di pesca dei tonnidi e di altre specie catturate dalle tonniere nell'Oceano Pacifico orientale. L'UE è membro della IATTC dal 2006. La convenzione IATTC ("convenzione di Antigua") dispone che le risoluzioni adottate dalla IATTC siano vincolanti per le parti contraenti, le parti non contraenti cooperanti e gli operatori. Il regolamento (UE) 2021/56⁽⁶⁾ ha recepito nel diritto dell'Unione le misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella IATTC. La proposta è intesa a recepire le modifiche adottate dalla IATTC nella riunione annuale del 2021.

La Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) è l'ORGP responsabile della gestione delle risorse alieutiche costituite da tonnidi e specie affini nell'Oceano Pacifico centro-occidentale. Le misure di conservazione e di gestione adottate dalla WCPFC sono vincolanti per i suoi membri, per i territori partecipanti e per le parti non contraenti cooperanti. Si applicano a tutta la zona della convenzione WCPFC, che comprende l'alto mare e le zone economiche esclusive delle parti non contraenti cooperanti. Il regolamento (UE) 2022/2056⁽⁷⁾ ha recepito nel diritto dell'Unione le risoluzioni della WCPFC adottate dal 2004 al 2021. La proposta è intesa a recepire le modifiche adottate dalla WCPFC in occasione delle riunioni annuali del 2024 e del 2025.

La IOTC è l'ORGP responsabile della gestione delle risorse alieutiche costituite da tonnidi e specie affini nell'Oceano Indiano. Le misure di conservazione e di gestione della IOTC si applicano alla zona di competenza della IOTC, ossia l'Oceano Indiano (definito ai fini dell'accordo IOTC come le zone statistiche FAO 51 e 57 e i mari adiacenti, a nord della convergenza antartica). L'UE è parte contraente della IOTC dal 1995. L'accordo IOTC

dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/975/oj>).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/833/oj>).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/56 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2021, che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (GU L 24 del 26.1.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/56/oj>).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2022/2056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (GU L 276 del 26.10.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2056/oj>).

stabilisce che le risoluzioni adottate dalla IOTC sono vincolanti e devono essere recepite dalle parti contraenti. Il regolamento (UE) 2022/2343⁽⁸⁾ ha recepito nel diritto dell'Unione le risoluzioni della IOTC adottate dal 2000 al 2021. La proposta è intesa a recepire le modifiche e le nuove risoluzioni adottate dalla IOTC nella riunione annuale del 2025.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta è in linea con la parte VI (politica esterna) del regolamento (UE) n. 1380/2013⁽⁹⁾ relativo alla politica comune della pesca, che prevede che l'Unione conduca le sue relazioni esterne in tale settore conformemente ai suoi obblighi internazionali e basi le attività di pesca dell'Unione sulla cooperazione regionale in materia di pesca.

La proposta integra sia il regolamento (UE) 2017/2403⁽¹⁰⁾ sulla gestione delle flotte da pesca esterne, che prevede che i pescherecci dell'Unione siano soggetti alle autorizzazioni di pesca delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, sia il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio⁽¹¹⁾ riguardante la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che prevede l'inclusione dell'elenco delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nell'elenco dell'Unione delle navi INN.

La proposta non riguarda le possibilità di pesca dell'UE decise dall'ICCAT, dalla SPRFMO, dalla NAFO, dalla IATTC, dalla WCPFC e dalla IOTC. Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è prerogativa del Consiglio adottare misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative e alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è coerente con altre politiche dell'Unione ed è intesa a recepire gli obblighi assunti dall'Unione in qualità di membro delle ORGP pertinenti.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta si basa sull'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, in quanto stabilisce le disposizioni necessarie per perseguire gli obiettivi della politica comune della pesca.

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2022/2343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e che modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 del Consiglio (GU L 311 del 2.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2343/oj>).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2403/oj>).

⁽¹¹⁾ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1005/oj>).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione (articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE). Il principio di sussidiarietà non è pertanto di applicazione.

- **Proporzionalità**

La proposta garantirà il rispetto da parte dell'Unione degli obblighi stabiliti dall'ICCAT, dalla SPRFMO, dalla IATTC, dalla WCPFC e dalla IOTC senza andare al di là di quanto necessario per conseguire questo obiettivo.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Per modificare i regolamenti (UE) 2017/2107, (UE) 2018/975, (UE) 2019/833, (UE) 2021/56, (UE) 2022/2056, (UE) 2022/2343 e (UE) 2023/2053 vigenti è stato scelto un regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Gli esperti nazionali e i rappresentanti del settore degli Stati membri dell'UE sono stati consultati sia durante la fase preparatoria delle riunioni annuali pertinenti delle suddette organizzazioni che hanno portato all'adozione di tali misure sia nel corso dei negoziati.

- **Assunzione e uso di perizie**

La proposta recepisce nel diritto dell'Unione le misure adottate dall'ICCAT, dalla SPRFMO, dalla NAFO, dalla IATTC, dalla WCPFC e dalla IOTC conformemente ai pareri delle rispettive commissioni permanenti di tali organizzazioni su questioni scientifiche e di controllo.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente. La proposta recepisce nel diritto dell'Unione le misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT, della SPRFMO, della NAFO, della IATTC, della WCPFC e della IOTC che sono vincolanti per l'Unione.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta non è collegata al programma di efficienza normativa e semplificazione (REFIT).

- **Diritti fondamentali**

La proposta non pregiudica i diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Per quanto riguarda l'ICCAT, le modifiche sono in linea con le norme dell'ICCAT più recenti in materia di catture accessorie di tonnid tropicali. Per il tonno rosso, il concetto di "capacità di allevamento" è soppresso e sono introdotte nuove procedure concernenti la verifica delle dichiarazioni di trasformazione.

Relativamente alla SPRFMO, la proposta riguarda un'ulteriore misura adottata nel 2025 che vieta le sovvenzioni a un peschereccio o all'operatore di un peschereccio figurante nell'elenco delle navi INN della SPRFMO.

Per la NAFO le modifiche riguardano la sostituzione del termine "discrepanze" con "potenziale non conformità" e l'introduzione nella NAFO di un programma di osservazione elettronica, insieme alle prescrizioni che questo deve soddisfare se utilizzato.

Per la IATTC, le modifiche riguardano alcune definizioni e la trasmissione di informazioni relative ai FAD e alla boa satellitare.

Per la WCPFC, le modifiche riguardano il nolo e la protezione di specie sensibili, anche in materia di comunicazione.

Per la IOTC, le modifiche sono in linea con le norme della IOTC più recenti riguardanti:

- il programma relativo al sistema di controllo dei pescherecci (*Vessel monitoring system - VMS*),
- il programma di osservazione regionale,
- la conservazione degli squali catturati nell'ambito di attività di pesca gestite dalla IOTC,
- la conservazione degli squali mako a pinna corta e a pinna lunga catturati nell'ambito di attività di pesca di competenza della IOTC,
- il sottoutilizzo e il sovrautilizzo relativi al tonnetto striato, al tonno obeso e al tonno albacora nella zona di competenza della IOTC.

Per la IOTC si reintroduce altresì una serie di definizioni.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), del regolamento (UE) 2018/975 che definisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO), del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, del regolamento (UE) 2021/56 che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali, del regolamento (UE) 2022/2056 che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale, del regolamento (UE) 2022/2343 che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e del regolamento (UE) 2023/2053 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/2107⁽²⁾ ha recepito le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) che erano state adottate dall'ICCAT fino alla riunione annuale del 2015 inclusa. Detto regolamento è stato successivamente modificato dai regolamenti (UE) 2019/1154, (UE) 2023/2053 e (UE) 2024/897 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di recepire ulteriori misure adottate dall'ICCAT.

⁽¹⁾ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2107/oj>).

- (2) Nelle riunioni annuali del 2024 e del 2025 l'ICCAT ha adottato ulteriori misure in relazione ai tonnididi tropicali, al marlin azzurro, al marlin bianco e all'aguglia imperiale: è pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2017/2107 al fine di recepire tali nuove misure dell'ICCAT.
- (3) Il regolamento (UE) 2018/975⁽³⁾ ha recepito le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) che erano state adottate dalla SPRFMO fino alla riunione annuale del 2017 inclusa.
- (4) Nella riunione annuale del 2025 la commissione SPRFMO ha adottato un'ulteriore misura che vieta le sovvenzioni a un'imbarcazione o all'operatore di un'imbarcazione figurante nell'elenco delle imbarcazioni illegali, non dichiarate e non regolamentate (INN) della SPRFMO: è pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2018/975 al fine di recepire la nuova misura della SPRFMO.
- (5) Il regolamento (UE) 2019/833⁽⁴⁾ ha recepito nel diritto dell'Unione le norme più aggiornate in merito alle misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO). Tale regolamento è stato successivamente modificato al fine di recepire le misure della NAFO adottate nelle riunioni annuali del 2019, 2020, 2021 e 2022⁽⁵⁾.
- (6) Successivamente, nella 47^a riunione annuale del 2025, la NAFO ha adottato una serie di misure giuridicamente vincolanti per quanto riguarda il suo programma di osservazione e i requisiti da soddisfare durante l'utilizzo di un programma di osservazione elettronica, nonché una procedura supplementare per le infrazioni gravi.
- (7) È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2019/833 al fine di recepire tali nuove misure della NAFO.
- (8) Alcune disposizioni delle misure di conservazione e di esecuzione (*Conservation and Enforcement Measures*, CEM) saranno probabilmente modificate in occasione delle future riunioni annuali della NAFO in seguito all'introduzione di nuove misure relative alle specifiche tecniche per un programma di osservazione elettronica conforme. Al fine di recepire rapidamente nel diritto dell'Unione tali future modifiche delle CEM, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda gli obblighi degli Stati membri in materia di deroghe al programma di osservazione.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/975 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che definisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/975/oj>).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/833/oj>).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/833/oj>).

- (9) Il regolamento (UE) 2021/56⁽⁶⁾ ha recepito nel diritto dell'Unione le misure di conservazione e di gestione applicabili alla zona della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnid tropicali (IATTC) che erano state adottate dalla IATTC fino alla riunione annuale del 2020 inclusa.
- (10) Nella riunione annuale del 2021 la IATTC ha adottato misure concernenti le definizioni e la trasmissione di informazioni relative ai FAD e alla boa satellitare. Queste misure sono vincolanti per l'Unione e dovrebbero pertanto essere recepite nel diritto dell'Unione.
- (11) Il regolamento (UE) 2022/2056⁽⁷⁾ ha recepito nel diritto dell'Unione le misure di conservazione e di gestione applicabili alla zona della convenzione della commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) che erano state adottate dalla WCPFC fino alla riunione annuale del 2021 inclusa.
- (12) Nelle riunioni annuali del 2024 e del 2025 la WCPFC ha modificato le misure relative al nolo e alla protezione di specie sensibili, anche in materia comunicazione. Tali misure sono vincolanti per l'Unione. È pertanto opportuno recepirle nel diritto dell'Unione.
- (13) Il regolamento (UE) 2022/2343⁽⁸⁾ ha recepito nel diritto dell'Unione le misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) che erano state adottate dalla IOTC fino alla riunione annuale del 2021 inclusa.
- (14) Successivamente, nella 29^a riunione annuale del 2025, la IOTC ha adottato una serie di misure giuridicamente vincolanti per quanto riguarda il programma di osservazione regionale, il programma relativo al sistema di controllo dei pescherecci, le misure di conservazione per gli squali, compresi gli squali mako a pinna corta e a pinna lunga, nonché il sottoutilizzo e il sovrautilizzo dei contingenti di tonnid tropicali. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2022/2343 al fine di recepire tali nuove misure della IOTC.
- (15) Il regolamento (UE) 2023/2053⁽⁹⁾ recepisce nel diritto dell'Unione le misure adottate dall'ICCAT per la gestione del tonno rosso. Nella riunione annuale del 2025 l'ICCAT ha adottato misure relative alla gestione del tonno rosso. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2023/2053 al fine di recepire tali nuove misure dell'ICCAT,

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/56 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2021, che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnid tropicali e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (GU L 24 del 26.1.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/56/oj>).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2022/2056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (GU L 276 del 26.10.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2056/oj>).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2022/2343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e che modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 del Consiglio.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj>).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2017/2107

Il regolamento (UE) 2017/2107 è così modificato:

- (1) l'articolo 5 è soppresso;
- (2) all'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I pescherecci dell'Unione non autorizzati a pescare tonnidi tropicali a norma dell'articolo 6 possono essere autorizzati a conservare a bordo, trasbordare, trasportare, trasformare o sbarcare catture accessorie di tonnidi tropicali nel rispetto del limite massimo di catture accessorie a bordo per bordata fissato al 5 % per specie.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell'ambito della relazione annuale:

 - (a) il limite massimo di catture accessorie consentito per tali pescherecci,
 - (b) il quantitativo totale di tonnidi tropicali pescati come catture accessorie nell'anno in questione,
 - (c) le informazioni sul modo in cui ciascuno Stato membro garantisce il rispetto di tale limite, nonché
 - (d) il limite massimo di catture accessorie per bordata che ciascuno Stato membro autorizzerà per stock per la campagna di pesca successiva.";
- (3) l'articolo 28 è soppresso.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2018/975

All'articolo 38 del regolamento (UE) 2018/975 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3. Gli Stati membri non concedono né mantengono sovvenzioni a pescherecci figuranti nell'elenco delle imbarcazioni INN della SPRFMO, né al proprietario di tali pescherecci o a qualsiasi persona responsabile di tali pescherecci o incaricata della loro direzione o del loro controllo.".

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) 2019/833

Il regolamento (UE) 2019/833 è così modificato:

- (1) all'articolo 3, è aggiunto il punto 32) seguente:

"32) "sistema di controllo elettronico (*Electronic Monitoring System, EMS*)", un sistema a bordo di un peschereccio che acquisisce, memorizza e, se del caso, trasmette dati provenienti da sensori e riprese video che possono essere esaminati e analizzati da un esaminatore umano, da un software di analisi dei dati o da un'automazione "edge-based".";
- (2) l'articolo 27 è così modificato:
 - (a) tra il paragrafo 1 e il paragrafo 2 è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

"1 bis. Tutti i dati degli osservatori, i rapporti elettronici, i dati raccolti nell'ambito del programma di osservazione elettronica di cui al presente capo e la documentazione giustificativa sono trattati come riservati.";

(b) al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) qualora i pescherecci utilizzino un programma di osservazione elettronica conforme ai requisiti di cui al paragrafo 11 bis;"

(c) al paragrafo 6, lettera b), i termini "le discrepanze" sono sostituiti da "una potenziale non conformità";

(d) al paragrafo 11, lettera d), i termini "eventuali discrepanze riscontrate" sono sostituiti da "l'eventuale non conformità potenziale riscontrata";

(e) al paragrafo 11, lettera h), il termine "discrepanze" è sostituito da "potenziale non conformità";

(f) tra il paragrafo 11 e il paragrafo 12 è inserito il paragrafo 11 bis seguente:

"11 bis. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 3), lettera b), provvedono affinché:

(a) l'installazione e i componenti EMS di ciascun peschereccio siano approvati dalle autorità competenti degli Stati membri di bandiera e corrispondano a un piano di monitoraggio del peschereccio (*Vessel Monitoring Plan, VMP*) EMS;

(b) nel VMP figurino le informazioni seguenti:

i) i dati relativi al peschereccio e l'identità del proprietario;

ii) le immagini, le caratteristiche e specifiche tecniche e la posizione a bordo dei componenti EMS, tra cui telecamere, sensori, antenna e pannello di controllo;

iii) le immagini e i dettagli relativi alla misurazione delle zone di cernita e di rigetto;

iv) gli obblighi del comandante del peschereccio riguardanti:

- l'uso di zone di rigetto designate,

- la manutenzione e la pulizia dell'EMS e dei suoi componenti,

- le prove e la diagnosi di sistema dell'EMS, e

- le procedure alternative da seguire in caso di guasti del sistema o dell'alimentazione;

(c) l'EMS comprenda:

i) telecamere in tutte le zone di rigetto designate, posizionate in modo da consentire l'identificazione e la quantificazione dei rigetti e da visualizzare il ponte principale o la zona in cui le catture sono salpate a bordo e la zona di lavorazione;

ii) sensori che forniscono informazioni sulla posizione, sulla velocità, sull'utilizzo dell'argano o del bozzello motorizzato e sulla temperatura in stiva;

- (d) l'EMS disponga di una capacità minima di archiviazione dei dati sufficiente a conservare i dati EMS fino allo sbarco di tutte le catture a bordo provenienti dalla zona di regolamentazione della NAFO;
 - (e) le riprese video e i dati dei sensori raccolti dall'EMS seguano un formato specifico che consenta di analizzare tutti i dati provenienti dai sensori e dalle telecamere utilizzando un software analizzatore di EMS allo scopo di identificare e quantificare le catture e i rigetti avvenuti durante tutte le operazioni di pesca;
 - (f) una copia del VMP e delle relative modifiche sia presentata alla Commissione e all'EFCA per i pescherecci che non hanno a bordo un osservatore prima dell'inizio di una bordata di pesca nel corso della quale saranno soggetti al programma di osservazione elettronica di cui al paragrafo 3, lettera b);
 - (g) lo Stato membro di bandiera, con copia alla Commissione e all'EFCA, notifichi al segretario esecutivo della NAFO, con almeno 72 ore di anticipo, il periodo durante il quale un peschereccio sarà soggetto al programma di osservazione elettronica di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b);
 - (h) l'EMS sia attivato, in funzione e pienamente operativo non appena il peschereccio entra nella zona di regolamentazione e fino a quando non avrà sbarcato tutte le catture ivi effettuate, fatto salvo il ricorso a un eventuale piano di emergenza per i casi di guasto del sistema, delineato nel VMP; e
 - (i) un rapporto sulla bordata di pesca basato sul modello di cui all'allegato II.M, con l'ausilio dei risultati dell'analisi dei dati EMS, sia inviato all'EFCA e, in copia, alla Commissione entro 3 mesi dalla fine della bordata senza la presenza a bordo di un osservatore umano per almeno il 5 % delle bordate di pesca soggette al programma di osservazione elettronica.";
- (g) al paragrafo 12 è aggiunta la lettera h) seguente:
- "h) rispettano gli obblighi e le condizioni stabiliti nel VMP di un peschereccio soggetto al programma di osservazione elettronica di cui al paragrafo 3, lettera b).";
- (h) il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:
- "15) le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire a norma del paragrafo 3, lettere c) e d), del paragrafo 5, lettera a), del paragrafo 6, lettera c), del paragrafo 7, lettera c), e del paragrafo 11 bis, lettere g) e j), sono trasmesse alla Commissione o a un organismo da essa designato.";
- (3) all'articolo 35, paragrafo 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
- "m) il fatto di commettere un'infrazione quando non vi è alcun osservatore a bordo e il peschereccio non è soggetto a osservazione elettronica;"
- (4) all'articolo 35, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere s) e t) seguenti:
- "s) la mancata presenza a bordo di un EMS, in contrasto con l'articolo 27, paragrafo 11 bis, o manomissione dell'EMS;
- t) il mancato rispetto degli obblighi del comandante stabiliti nel VMP così da impedire all'EMS a bordo di essere pienamente operativo.";
- (5) all'articolo 41, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- "3. Il comandante della nave non avvia le operazioni di sbarco o di trasbordo né usa altri servizi portuali prima di esservi stato autorizzato dalle competenti autorità

portuali o prima dell'ora prevista di arrivo (*Estimated Time of Arrival* - ETA), quale indicata nel modulo PSC 1 o PSC 2. Tuttavia le operazioni di sbarco o trasbordo e l'uso di altri servizi portuali possono cominciare prima dell'ora prevista di arrivo con il permesso delle autorità competenti dello Stato membro di approdo.";

(6) all'articolo 50, paragrafo 2, è aggiunta la lettera t) seguente:

"t) le specifiche tecniche di un programma di osservazione elettronica stabilito all'articolo 27, paragrafo 11 bis."

Articolo 4

Modifiche del regolamento (UE) 2021/56

Il regolamento (UE) 2021/56 è così modificato:

(1) all'articolo 3 sono aggiunti i seguenti punti da 25) a 29):

"25) "boa satellitare": una boa chiaramente contrassegnata con un codice di identificazione unico che utilizza il servizio di rete satellitare per indicare la propria posizione geografica ed è conforme al presente regolamento;

26) "attivazione di una boa satellitare": l'atto, effettuato dall'impresa fornitrice della boa su richiesta dell'armatore o del gestore della nave, di inizializzare il servizio di rete per la ricezione della posizione della boa satellitare;

27) "disattivazione di una boa satellitare": l'atto, effettuato dall'impresa fornitrice della boa su richiesta dell'armatore o del gestore della nave, di sospendere il servizio di rete per la ricezione della posizione della boa satellitare;

28) "riattivazione di una boa satellitare": l'atto di ripristinare il servizio di rete per la trasmissione della posizione della boa satellitare dopo la sua disattivazione da parte dell'impresa fornitrice della boa su richiesta dell'armatore o del gestore della nave;

29) "perdita di segnale": la situazione, non provocata dall'armatore, dall'operatore o dal gestore, in cui l'armatore non riesce a localizzare una boa satellitare su un dispositivo di monitoraggio, anche a causa del recupero della boa da parte di un'altra nave o persona (in mare o a terra), dell'affondamento del FAD e dell'avaria della boa.";

(2) all'articolo 6 è inserito il paragrafo 3 bis seguente:

"3 bis. Le informazioni di cui al paragrafo 3 sono comunicate in conformità dell'allegato X.";

(3) all'articolo 28, paragrafo 1, è aggiunta la lettera p) seguente:

"p) il formato dei dati trasmessi dalla boa, di cui all'articolo 6, paragrafo 3 bis.";

(4) al regolamento (UE) 2021/56 è aggiunto l'allegato X conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 5

Modifiche del regolamento (UE) 2022/2056

Il regolamento (UE) 2022/2056 è così modificato:

- (1) all'articolo 14 sono aggiunti i paragrafi 2 e 3 seguenti:

"2. I pescherecci con palangari dell'Unione rilasciano nel minor tempo possibile gli squali catturati e non trattenuti, tenendo conto della sicurezza dell'equipaggio e dell'osservatore e rispettando le regole seguenti: 1) lasciare lo squalo in acqua, se possibile; 2) utilizzare un taglialenze per tagliare il bracciolo il più vicino possibile all'amo.

3. I pescherecci provvedono affinché gli squali catturati che non devono essere trattenuti siano trainati sottobordo prima di essere liberati, al fine di facilitare l'identificazione delle specie. Questo requisito si applica soltanto in presenza di un osservatore o di una telecamera di monitoraggio elettronico e dovrebbe essere attuata solo tenendo conto della sicurezza dell'equipaggio e dell'osservatore.";
- (2) all'articolo 19, tra il paragrafo 2 e il paragrafo 3 è inserito il paragrafo 2 bis seguente:

"2 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2028, il requisito di cui al paragrafo 1 si applica anche nella regione a ovest di 175° O tra 25° S e 30° S, mentre il requisito di cui al paragrafo 2 si applica solo nella regione a est di 175° O tra 25° S e 30° S.";
- (3) all'articolo 20 è aggiunto il paragrafo 4 bis seguente:

"4 bis. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono registrate nel giornale di pesca a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Le informazioni da registrare indicano se i rigetti sono vivi o morti al momento del rilascio.";
- (4) all'articolo 27, paragrafo 1, è aggiunta la lettera g) seguente:

"g) zona di applicazione (ZEE e/o alto mare).";
- (5) all'articolo 38, paragrafo 3, è aggiunta la lettera j) seguente:

"j) le informazioni sull'attuazione del divieto di asportazione delle pinne in linea con il modello di cui all'allegato 2 della CMM 2025-06.".

Articolo 6

Modifiche del regolamento (UE) 2022/2343

Il regolamento (UE) 2022/2343 è così modificato:

- (1) all'articolo 3, il punto 8 è sostituito dal seguente:

"8) "dispositivo di concentrazione del pesce" o "FAD": oggetto, struttura o dispositivo permanente, semipermanente o temporaneo, di qualsiasi materiale, artificiale o naturale, calato e/o monitorato, in grado di concentrare il pesce";
- (2) tra il punto 4 e il punto 5 è inserito il punto 4 bis seguente:

"4 bis) "squali": tutte le specie appartenenti agli otto ordini dei *Selachimorpha* (*Carcharhiniformes*, *Lamniformes*, *Orectolobiformes*, *Heterodontiformes*, *Squaliformes*, *Squatiniiformes*, *Hexanchiformes* e *Pristiophoriformes*) e tutte le specie appartenenti all'ordine dei *Rhinopristiformes*.";

(3) sono aggiunti i punti da 19) a 26) seguenti:

"

19) "biodegradabile": materiali non sintetici e/o alternative a base biologica per materiali biodegradabili in ambienti marini;

20) "tronco": oggetto galleggiante di origine naturale o perso accidentalmente da attività antropiche e che non è stato costruito e calato allo scopo di concentrare e/o localizzare le specie di tonno bersaglio per la successiva cattura;

21) "boa strumentale": una boa chiaramente contrassegnata con un numero di riferimento unico che consente l'identificazione del suo proprietario e dotata di un sistema di localizzazione via satellite per monitorarne almeno la posizione;

22) "proprietario della boa": il proprietario/comandante/operatore di un peschereccio incaricato di localizzare una boa strumentale e autorizzato a richiederne l'attivazione e/o la disattivazione;

23) "boa attiva": una boa strumentale da cui è stato avviato e acceso il servizio di comunicazione satellitare, calata in mare su un DFAD o un tronco e che trasmette la posizione;

24) "disattivazione di una boa": l'atto, effettuato dall'impresa fornitrice della boa su richiesta del proprietario della nave o del proprietario della boa, di terminare il servizio di comunicazione satellitare;

25) "riattivazione di una boa": l'atto, effettuato dall'impresa fornitrice della boa su richiesta del proprietario della boa, di riattivare il servizio di comunicazione satellitare;

26) "DFAD abbandonato": un DFAD inizialmente calato in mare per essere recuperato in un secondo tempo, ma lasciato deliberatamente in mare per causa di forza maggiore;

27) "DFAD perso": un DFAD di cui il proprietario della boa ha perso il controllo e che non può essere da questo localizzato;

28) "DFAD dismesso": un DFAD rilasciato in mare senza alcun tentativo di ulteriore controllo o recupero da parte del proprietario della boa.";

(4) tra l'articolo 5 e l'articolo 6 è inserito l'articolo 5 bis seguente:

"Articolo 5 bis Sottoutilizzo o sovrautilizzo relativi al tonnetto striato, al tonno obeso e al tonno albacora

1. Qualsiasi parte inutilizzata o superamento di un contingente o limite di cattura annuale di uno Stato membro relativo al tonnetto striato e al tonno obeso può essere aggiunto o è detratto, a seconda dei casi, dal contingente o limite di cattura pertinente prima o durante l'anno di adeguamento conformemente alla risoluzione della IOTC in vigore per il tonnetto striato e il tonno obeso.

2. Il quantitativo massimo sottoutilizzato di tonnetto striato e tonno obeso che uno Stato membro può riportare in un dato anno non supera il quantitativo autorizzato dalla IOTC per quell'anno conformemente alla risoluzione della IOTC in vigore per il tonnetto striato e il tonno obeso.

3. Qualsiasi superamento di un contingente o limite di cattura annuale di uno Stato membro relativo al tonno albacora è detratto, ove opportuno, dal contingente o limite

di cattura pertinente prima o durante l'anno di adeguamento conformemente alla risoluzione della IOTC in vigore per il tonno albacora.";

(5) al capo II, la sezione 3 è rinominata "Verdesca e squali mako";

(6) è aggiunto l'articolo 7 bis:

"Articolo 7 bis Squali mako a pinna corta e a pinna lunga

1. Nella misura del possibile i pescherecci dell'Unione rilasciano prontamente, indenni, gli squali mako a pinna corta (*Isurus oxyrinchus*) e gli squali mako a pinna lunga (*Isurus paucus*) quando vengono accostati per essere issati a bordo. Gli Stati membri impongono ai pescherecci battenti la loro bandiera di attuare, tenendo debitamente conto della sicurezza dell'equipaggio, le norme minime riguardanti le procedure di manipolazione e liberazione in condizioni di sicurezza degli squali mako a pinna corta e a pinna lunga, come disposto all'allegato 13 del presente regolamento, al fine di rilasciare prontamente e indenni, nella misura del possibile, gli squali mako a pinna corta e a pinna lunga e di migliorare le possibilità di sopravvivenza degli esemplari vivi di tali specie.

2. Il trattenimento degli squali è consentito solo se gli esemplari sono catturati e issati morti e se il peschereccio dispone a bordo di un osservatore o di un sistema di monitoraggio elettronico (EMS) funzionante e conforme per verificare lo stato degli squali. In assenza di un osservatore o di un EMS funzionante, tutti gli squali mako a pinna corta e a pinna lunga sono rilasciati o rigettati in mare.

3. È vietato trasbordare, interi o in parti, squali mako a pinna corta o a pinna lunga catturati nell'ambito di attività di pesca di competenza della IOTC e tenuti a bordo.

4. I pescherecci dell'Unione registrano e dichiarano tutte le catture di squali mako, compresi gli esemplari morti rigettati in mare e gli esemplari vivi liberati, a livello di specie.

5. Gli Stati membri forniscono tutti i dati pertinenti per gli squali mako della IOTC conformemente all'articolo 51, paragrafo 1, lettera b).

6. Gli Stati membri sono incoraggiati a proseguire ricerche scientifiche atte a fornire informazioni sui principali parametri biologici/ecologici, sul ciclo di vita, sulle migrazioni e sulla sopravvivenza dopo il rilascio degli squali mako a pinna corta e a pinna lunga.";

(7) all'articolo 15 sono aggiunti i paragrafi 4 e 5 seguenti:

"4. I pescherecci dell'Unione utilizzano interamente tutti gli squali detenuti a bordo, ossia tengono ogni loro parte ad eccezione della testa, delle budella e della pelle fino al punto di primo sbarco.

5. Se possibile, gli Stati membri e la Commissione si adoperano per svolgere ricerche sugli squali prelevati nella zona al fine di:

a) individuare modalità per rendere gli attrezzi da pesca più selettivi e ridurre la mortalità degli squali catturati accidentalmente, in particolare gli squali alalunga, gli squali volpe e gli squali balena;

b) migliorare le conoscenze sui principali parametri biologici/ecologici, sul ciclo di vita, sui tratti comportamentali, sui modelli di migrazione e sulla sopravvivenza dopo il rilascio delle principali specie di squali, compresi gli squali alalunga, gli squali volpe, gli squali balena e gli squali seta, nonché gli squali martello e gli squali mako;

- c) facilitare lo sviluppo di capacità delle PCC nell'identificazione delle specie di squali per migliorare la comunicazione dei dati a livello di specie;
- d) individuare le principali zone di accoppiamento, nascita e crescita degli squali, anche per quanto riguarda gli squali alalunga, gli squali volpe, gli squali balena e gli squali seta, nonché gli squali martello e gli squali mako; e
- e) migliorare le pratiche di manipolazione degli squali vivi per massimizzarne la sopravvivenza dopo il rilascio.";

(8) tra l'articolo 15 e l'articolo 16 è inserito l'articolo 15 bis seguente:

"Articolo 15 bis Misure di mitigazione per le catture accessorie

1. I pescherecci dell'Unione con palangari non utilizzano braccioli che pendono direttamente dai galleggianti dei palangari o lenze del tipo "dropline" note come "palangari per squali", quali descritti nell'allegato 12 del presente regolamento.

2. I pescherecci dell'Unione:

a) nella misura del possibile rilasciano prontamente gli squali alalunga, gli squali volpe e gli squali balena, se questi sono riconosciuti prima di essere issati a bordo o quando sono tirati sottobordo per garantirne l'identificazione in condizioni di sicurezza;

b) nel corso delle attività di pesca in cui gli squali sono specie indesiderate, rilasciano squali vivi (in particolare novellame e femmine gravide) catturati accidentalmente e non utilizzati a bordo a fini alimentari e/o di sussistenza.

3. Lo Stato membro di bandiera provvede affinché i pescherecci battenti la sua bandiera adibiti alla pesca ricreativa e sportiva:

a) rilascino vivi tutti gli squali alalunga, gli squali volpe e gli squali balena catturati; e

b) se praticano attività di pesca con un'elevata probabilità di catturare squali alalunga, squali volpe e squali balena, siano dotati di attrezzatura adatta al rilascio degli animali vivi.

4. I pescherecci dell'Unione rilasciano gli squali non appena ciò sia materialmente possibile, tenendo conto della sicurezza dell'equipaggio e dell'osservatore, conformemente alle norme minime riguardanti le procedure di manipolazione e liberazione in condizioni di sicurezza di esemplari vivi di cui all'allegato 13 del presente regolamento.";

(9) all'articolo 31, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'osservatore trasmette un rapporto allo Stato membro di bandiera entro 30 giorni dal completamento di ogni bordata. Il rapporto è redatto per zone di 1° di latitudine per 1° di longitudine. Gli Stati membri inviano alla Commissione o a un organismo da essa designato tutti i rapporti e i dati di osservazione relativi all'anno precedente al più tardi il 15 giugno dell'anno successivo. Per quanto riguarda l'osservatore a bordo della flotta di pescherecci con palangari, gli Stati membri provvedono affinché i dati provvisori siano trasmessi alla Commissione o a un organismo da essa designato entro il 15 giugno e i dati definitivi al più tardi il 10 dicembre.";

(10) all'articolo 34 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3. Quando un peschereccio che figura nel registro elettronico dei pescherecci autorizzati compare per la prima volta nella ZEE di un'altra PCC nel corso di una

determinata bordata, senza essere in transito né autorizzata a pescare nella ZEE di tale PCC, ed è incoraggiata a fornire continui rapporti di posizione mentre rimane all'interno della ZEE, fatta eccezione per l'entrata in porto conformemente al capo VI sulle misure di competenza dello Stato di approdo, gli Stati membri provvedono affinché le seguenti informazioni siano trasmesse all'autorità competente dell'altra PCC:

- a) l'identificazione del peschereccio;
 - b) la posizione geografica del peschereccio (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore a 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %; e
 - c) la data e l'ora (espressa in UTC) in cui è stata stabilita la posizione del peschereccio.";
- (11) all'articolo 19, tra il paragrafo 1 e il paragrafo 2 sono inseriti i paragrafi 1 bis e 1 ter seguenti:
- "1 bis. I pescherecci dell'Unione non detengono a bordo, trasbordano, sbarcano né immagazzinano parti o carcasse non sezionate di squali balena.
- 1 ter. In deroga al paragrafo 1 bis, gli osservatori scientifici sono autorizzati a raccogliere campioni biologici di squali balena prelevati nella zona che risultano morti al momento del salpamento, a condizione che i campioni facciano parte di un progetto di ricerca approvato dal comitato scientifico della IOTC o dal gruppo di lavoro della IOTC sugli ecosistemi e sulle catture accessorie.";
- (12) all'articolo 51, paragrafo 1, è aggiunta la lettera g) seguente:
- "g) tutti i dati pertinenti per gli squali mako della IOTC, comprese le stime degli esemplari morti rigettati in mare e degli esemplari vivi liberati utilizzando i metodi approvati dal comitato scientifico della IOTC.";
- (13) all'articolo 54, paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
- "i) gli allegati da 1 a 13;"
- (14) gli allegati sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 7

Modifiche del regolamento (UE) 2023/2053

Il regolamento (UE) 2023/2053 è così modificato:

- (1) all'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nel piano di gestione annuale dell'allevamento, ogni Stato membro garantisce che la capacità totale di immissione sia commisurata al quantitativo stimato di tonno rosso disponibile per l'allevamento.";
- (2) all'articolo 28 bis, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) la capacità di immissione assegnata a ciascuna azienda;"
- (3) all'articolo 56 bis, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Se la destinazione del tonno rosso è una nave officina, il comandante della nave officina o il suo rappresentante compila una dichiarazione di trasformazione. Per il tonno rosso prelevato da sbarcare direttamente in porto, l'operatore dell'azienda o della tonnara compila una dichiarazione di prelievo. Le dichiarazioni di

trasformazione e prelievo sono verificate e, se del caso, firmate dall'osservatore nazionale o dall'osservatore regionale dell'ICCAT presente all'operazione di prelievo.".

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

La presidente

[...]

Per il Consiglio

Il presidente

[...]

SCHEMA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidell'Atlantico (ICCAT), del regolamento (UE) 2018/975 che definisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO), del regolamento (UE) 2019/1154 relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo, del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, del regolamento (UE) 2021/56 che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnid tropicali, del regolamento (UE) 2022/2056 che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale, del regolamento (UE) 2022/2343 che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e del regolamento (UE) 2023/2053 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

1.2. Settore/settori interessati

Pesca internazionale

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

Attuazione degli obblighi internazionali dell'Unione.

1.3.2. Obiettivi specifici

Obiettivo specifico n.

[...]

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

[...]

1.3.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

[...]

1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

una nuova azione;

- una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁽¹⁾**
- la proroga di un'azione esistente;**
- la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.**

1.5. **Motivazione della proposta/iniziativa**

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa*

[...]

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante) [...]

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post) [...]

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

[...]

1.5.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti*

[...]

1.5.5. *Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione*

[...]

1.6. **Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria**

Durata limitata

in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;

incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

Durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. **Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti⁽²⁾**

Gestione diretta a opera della Commissione:

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

⁽²⁾ Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: <https://myintracom.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx>.

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive.
- Gestione concorrente** con gli Stati membri.
- Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:
 - a paesi terzi o organismi da questi designati;
 - a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
 - alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
 - agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
 - a organismi di diritto pubblico;
 - a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
 - a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
 - a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
 - a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

[...]

2. **MISURE DI GESTIONE**

2.1. **Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni**

[...]

2.2. **Sistema o sistemi di gestione e di controllo**

2.2.1. *Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

[...]

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

[...]

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

[...]

2.3. **Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

[...]

3. **INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**

3.1. **Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate**

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Tipo di spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. ⁽³⁾	di paesi EFTA ⁽⁴⁾	di paesi candidati e potenziali candidati ⁽⁵⁾	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.Y Y.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.Y Y.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.Y Y.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

⁽³⁾ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁽⁴⁾ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁽⁵⁾ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Tipo di spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.Y Y.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.Y Y.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.Y Y.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mln EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero					
DG: <.....>	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP	

			2024	2025	2026	2027	2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽⁶⁾							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2 a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000

⁽⁶⁾ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽⁷⁾							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2 a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rubrica del quadro finanziario pluriennale		Numero					
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							

⁽⁷⁾ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamanti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽⁸⁾							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <...>	Impegni	=1a+1b +3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2 a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamanti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamanti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽⁹⁾							

⁽⁸⁾ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

⁽⁹⁾ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Linea di bilancio		(3)						0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <...>	Impegni	=1a+1b +3	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
	Pagamenti	=2 a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027	
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <...> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027	
TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
TOTALE stanziamenti	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000

per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rubrica del quadro finanziario pluriennale		7	"Spese amministrative" ⁽¹⁰⁾				
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Risorse umane			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Risorse umane			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale		(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Mln EUR (al terzo decimale)

⁽¹⁰⁾ Gli stanziamenti necessari dovrebbero essere determinati utilizzando i dati relativi ai costi medi annuali riportati nella pagina web specifica di BUDGpedia.

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.1.2. *Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne*

Mln EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		Numero					
DG: <.....>		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027	
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽¹¹⁾							

⁽¹¹⁾ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Linea di bilancio		(3)						0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
	Pagamenti	=2 a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027	
Stanziamenti operativi								
Linea di bilancio	Impegni	(1a)						0,000
	Pagamenti	(2a)						0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)						0,000
	Pagamenti	(2b)						0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽¹²⁾								
Linea di bilancio		(3)						0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
		=2 a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000

⁽¹²⁾ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

	Pagamenti		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <...> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rubrica del quadro finanziario pluriennale		Numero					
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziameti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000

	ti						
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamanti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽¹³⁾							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2 a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamanti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000

⁽¹³⁾ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

	Pagamenti	(2b)						0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽¹⁴⁾								
Linea di bilancio		(3)						0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
	Pagamenti	=2 a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027	
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000

⁽¹⁴⁾ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rubrica del quadro finanziario pluriennale		7	"Spese amministrative" ⁽¹⁵⁾				

Mln EUR (al terzo decimale)

DG: <.....>	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

⁽¹⁵⁾ Gli stanziamenti necessari dovrebbero essere determinati utilizzando i dati relativi ai costi medi annuali riportati nella pagina web specifica di BUDGpedia.

TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: <.....>		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		(Totale impegni = Totale pagam enti)				

Mln EUR (al terzo decimale)

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in mln EUR (al terzo decimale)

Spec ifica re gli obiet tivi e i risul tati ↓			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)										TOTALE			
	RISULTATI																			
	Tipo ⁽¹⁶⁾	Cost o medi o	N.	Cost o	N.	Cost o	N.	Cost o	N.	Cost o	N.	Cost o	N.	Cost o	N.	Cost o	N.	Cost o	Total e N.	Total e Cost o
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ⁽¹⁷⁾ : [...]																				
- Risultato																				
- Risultato																				
- Risultato																				
Totale parziale obiettivo specifico 1																				

⁽¹⁶⁾ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

⁽¹⁷⁾ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici".

OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 2																		
TOTALE																		

3.2.3. *Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. *Stanziamenti dal bilancio votato*

STANZIAMENTI VOTATI	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					

Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.3.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3.2.3.3. *Totale degli stanziamenti*

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE					
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4. *Fabbisogno previsto di risorse umane*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. *Finanziamento a titolo del bilancio votato*

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)⁽¹⁸⁾

STANZIAMENTI VOTATI		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)					
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)		0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)		0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0
Personale esterno (in ETP)					
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno	- in sede	0	0	0	0

⁽¹⁸⁾ Specificare sotto alla tabella quanti ETP nel numero indicato sono già assegnati alla gestione dell'azione e/o possono essere riassegnati all'interno della DG e qual è il fabbisogno netto.

amministrativo [XX.01.YY.YY]	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0

3.2.4.2. *Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne*

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)				
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)	0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0
Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)				
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)	0	0	0	0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0

3.2.4.3. *Fabbisogno totale di risorse umane*

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)				
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)	0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)	0	0	0	0

Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0
Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)					
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

	Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione	Personale supplementare eccezionale*		

		titolo della rubrica 7 o della ricerca	titolo della linea BA	mediante diritti
Posti della tabella dell'organico			N/D	
Personale esterno (AC, END, INT)				

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

3.2.5. **Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali**

Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.

Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 7 should be presented in the designated line.

The appropriations under Headings 1-6 should be reflected as "Policy IT expenditure on operational programmes". This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 "Digital dimensions".

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027

RUBRICA 7					
Spese informatiche (istituzionali)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.6. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
- comporta una revisione del QFP.

3.2.7. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
- prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamanti in mln EUR (al terzo decimale)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento					
TOTALE stanziamenti cofinanziati					

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie.
 - su altre entrate.
 - indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mln EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamanti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁽¹⁹⁾			
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027

⁽¹⁹⁾ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Articolo					
----------------	--	--	--	--	--

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

[...]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

[...]

4. **DIMENSIONI DIGITALI**

4.1. **Prescrizioni di rilevanza digitale**

Se si ritiene che l'iniziativa politica non abbia alcuna prescrizione di rilevanza digitale, fornire una spiegazione del motivo per cui i mezzi digitali non sono utilizzati.

La proposta utilizza i sistemi esistenti.

In caso contrario, elencare le prescrizioni di rilevanza digitale nella tabella seguente:

Riferimento della prescrizione	Descrizione del prescrizione	Soggetti interessati dalla prescrizione	Processi di alto livello	Categorie
Articolo 1, paragrafo 2	Obblighi di comunicazione	Stati membri		Dati
Articolo 3, paragrafo 7	Sistema di controllo elettronico	Stati membri, pescherecci		Dati
Articolo 3, paragrafo 5, lettere da g) a i)	Obblighi di comunicazione	Commissione, EFCA, Stato membro di bandiera, peschereccio		Dati
Articolo 5	Boa satellitare			Soluzioni digitali

--	--	--	--	--

4.2. **Dati**

Descrizione di alto livello dei dati nell'ambito di applicazione e qualsiasi norma/specifica correlata

Tipologia di dati	Riferimento delle prescrizioni	Norma e/o specifica (se applicabile)
Tipologia di dati n. 1		
Tipologia di dati n. 2		

Allineamento alla strategia europea per i dati

Spiegare in che modo le prescrizioni sono allineate alla strategia europea per i dati

[...]

Allineamento al principio "una tantum"

Spiegare in che modo è stato preso in considerazione il principio "una tantum" ed è stata esaminata la possibilità di riutilizzare i dati esistenti

[...]

Spiegare in che modo i nuovi dati sono reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e soddisfano standard di elevata qualità

[...]

Flussi di dati

Per ciascun flusso di dati, compilare la tabella seguente:

Tipologia di dati	Riferimenti delle prescrizioni	Soggetto che fornisce i dati	Soggetto che riceve i dati	Motivo dello scambio di dati	Frequenza (se applicabile)
Tipologia di dati n. 1					

Tipologia di dati n. 2					

4.3. Soluzioni digitali

Per ciascuna soluzione digitale, fornire il riferimento alle prescrizioni di rilevanza digitale ad essa applicabili, una descrizione delle funzionalità obbligatorie previste, l'organismo responsabile e altri aspetti rilevanti quali la riutilizzabilità e l'accessibilità. Infine spiegare se la soluzione digitale intende impiegare tecnologie di intelligenza artificiale..

Soluzioni digitali	Riferimenti delle prescrizioni	Principali funzionalità previste	Organismo responsabile	Come si provvede all'accessibilità ?	Come viene presa in considerazione l'esigenza della riutilizzabilità?	Uso di tecnologie di IA (se del caso)
Soluzione digitale n. 1						
Soluzione digitale n. 2						

--	--	--	--	--	--	--

Per ciascuna soluzione digitale, spiegare in che modo essa è conforme alle prescrizioni e agli obblighi del quadro dell'UE in materia di cibersicurezza e delle altre politiche digitali e disposizioni legislative applicabili (quali eIDAS, sportello digitale unico ecc.).

Soluzione digitale n. 1

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)	Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione
<i>Regolamento sull'IA</i>	
<i>Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza</i>	
<i>eIDAS</i>	
<i>Sportello digitale unico e IMI</i>	
<i>Altri</i>	

Soluzione digitale n. 2

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)	Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione
<i>Regolamento sull'IA</i>	
<i>Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza</i>	
<i>eIDAS</i>	
<i>Sportello digitale unico e IMI</i>	

<i>Altri</i>	
--------------	--

4.4. Valutazione dell'interoperabilità

Descrivere i servizi pubblici digitali interessati dalle prescrizioni

Servizio pubblico digitale o categoria di servizi pubblici digitali	Descrizione	Riferimenti delle prescrizioni	Soluzioni per un'Europa interoperabile (NON APPLICABILE)	Altre soluzioni di interoperabilità
Servizio pubblico digitale n. 1				
Categoria di servizi pubblici digitali secondo COFOG ⁽²⁰⁾ n. 1				

Valutare l'impatto delle prescrizioni sull'interoperabilità transfrontaliera

Servizio pubblico digitale n. 1

Valutazione	Misura/e	Possibili ostacoli residui (se del caso)
Allineamento con le politiche digitali e settoriali in vigore Elencare le politiche digitali e settoriali pertinenti individuate	Politica digitale o settoriale n. 1 Politica digitale o settoriale n. 2 Politica digitale o settoriale n. 3	Ostacolo n. 1 Ostacolo n. 2 <i>Ostacolo n. 3</i>
Misure organizzative per un'agevole prestazione dei servizi pubblici digitali transfrontalieri Elencare le misure di governance previste	Misura di governance n. 1 Misura di governance n. 2 <i>Misura di governance n. 3</i>	Ostacolo n. 1 Ostacolo n. 2 <i>Ostacolo n. 3</i>

⁽²⁰⁾ <https://op.europa.eu/it/web/eu-vocabularies/concept-scheme/-/resource?uri=http://data.europa.eu/7yx/cofog>

Misure adottate per assicurare un'interpretazione condivisa dei dati. Elencare le misure	Misura n. 1 Misura n. 2 <i>Misura n. 3</i>	Ostacolo n. 1 Ostacolo n. 2 <i>Ostacolo n. 3</i>
Uso di norme e specifiche tecniche aperte concordate Elencare le misure	Misura n. 1 Misura n. 2 <i>Misura n. 3</i>	Ostacolo n. 1 Ostacolo n. 2 <i>Ostacolo n. 3</i>

4.5. **Misure a sostegno dell'attuazione digitale**

Per ciascuna misura a sostegno dell'attuazione digitale, compilare la tabella seguente

Descrizione della misura	Riferimenti delle prescrizioni	Ruolo della Commissione (se del caso)	Soggetti da coinvolgere (se del caso)	Calendario previsto (se del caso)
Misura n. 1				
Misura n. 2				
Misura n. 3				